

NOTE INTRODUTTIVE

Un calcio agli errori

Calcola correttamente quanto ti spetta utilizzando la tabella Lordo - Netto 2021

Occhio al Fisco.

Novità Sportivi impatriati.

Gli sportivi professionisti che decidono di trasferirsi in Italia, dal 2020, cosiddetti “*impatriati*”, sono oggetto di un sistema fiscale agevolato, introdotto dal DL 34/2019 (c.d. decreto “*crescita*”). Per i soggetti che trasferiscano nel 2021 la residenza fiscale in Italia e che soddisfino determinati requisiti, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito limitatamente al 50% del loro ammontare. I calciatori non dovranno essere stati residenti in Italia nei due anni fiscali precedenti e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni. Contestualmente è previsto che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporti il versamento di un contributo pari allo 0,50% della base imponibile, per il potenziamento dei settori giovanili.

Le modalità attuative del versamento sono state previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021, all’articolo 2, comma 1, riprese dall’Agenzia delle Entrate con la dalla Risoluzione 17/E del 10 marzo 2021 che recita:

“Al riguardo, l’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021, prevede che i soggetti che optano per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 16, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

Tanto premesso, per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo:

- o *“1900” denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.*

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

- *nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;*
- *nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:*
 - *nel campo “tipo”, la lettera “R”;*
 - *nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro;*
 - *nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;*
 - *nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;*
 - *nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.”*

E' appena il caso di ricordare che il versamento è in capo al calciatore e non alla Società e non è stata prevista la sostituzione d'imposta da parte di quest'ultima. Questo si traduce nell'obbligo di compilazione e versamento del contributo di solidarietà da parte del calciatore, pena la decadenza dal diritto al regime agevolato.

Tale regime non è stato considerato nella redazione della tabella lordo-netto in quanto straordinario e in deroga al regime ordinario.

E' il calciatore che determina la residenza fiscale e non la Società

La residenza fiscale è determinata dal lavoratore/calciatore e non dal luogo della sede del Club. In pratica un calciatore che abbia la residenza fiscale a Roma e giochi per esempio nell'Atalanta dovrà applicare l'addizionale regionale del Lazio e quella comunale di Roma e non quella della Lombardia e del comune di Bergamo.

Regione e Comune che vai, importo che trovi.

Non è stato considerato (perché diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare e, per quanto riguarda le aliquote di compartecipazione all'Irpef, per le Regioni ed i Comuni, sono state predisposte quattro tabelle diverse per raccogliere in macro-famiglie le aliquote dell'addizionale regionale, come di seguito distinte:

- *Per i calciatori residenti fiscalmente in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto è stata inserita l'aliquota dell'1,23%;*
- *Per i calciatori residenti fiscalmente in Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e le province autonome di Bolzano e Trento è stata inserita l'aliquota dell'1,73%;*
- *Per i calciatori residenti fiscalmente in Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, e Molise è stata inserita l'aliquota del 2,33%;*
- *Per i calciatori residenti fiscalmente nel Lazio e Piemonte è stata inserita l'aliquota del 3,33%.*

Per l'addizionale Comunale in virtù del fatto che quasi la totalità dei capoluoghi di regione applica l'aliquota dello 0,80%, è stata inserita in tutte le tabelle detta aliquota.

Richiamiamo l'attenzione di tutti i calciatori, all'atto della sottoscrizione del contratto, a verificare l'eventuale maggior costo fiscale stabilito dal proprio Comune e Regione nel quale hanno posto il loro domicilio fiscale al fine di quantificare, aumentandolo di conseguenza il corretto importo lordo contrattuale.

Risulta impossibile elencare integralmente le aliquote applicate nei vari Comuni italiani e si consiglia quindi di recuperare le informazioni necessarie in internet o presso il Municipio di residenza. Diverse Regioni hanno provveduto a rettificare, a seguito anche delle modifiche disposte dalla legge nazionale e delle modifiche apportate al decreto sul federalismo regionale, la propria o le proprie aliquote di addizionale all'Irpef. Per l'anno 2021 di seguito è riportata una tabella riassuntiva contenente le aliquote applicate nelle varie Regioni d'Italia.

Tabella addizionale Regionale 2021

Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota
Abruzzo	per qualunque reddito	1,73%
Basilicata	fino a 55.000	1,23%
	da 55.000 a 75.000	1,73%
	da 75.000 in poi	2,33%
Bolzano	fino a 75.000	1,23%
	da 75.000 in poi	1,73%
Calabria	per qualunque reddito	1,73%
Campania	per qualunque reddito	2,03%
Emilia Romagna	fino a 15.000	1,33%
	da 15.000 a 28.000	1,93%
	da 28.000 a 55.000	2,03%
	da 55.000 a 75.000	2,23%
	da 75.000 in poi	2,33%
Friuli Venezia Giulia	fino a 15.000	0,70%
	da 15.000 in poi	1,23%
Lazio	fino a 15.000	1,73%
	da 15.000 a 28.000	2,73%
	da 28.000 a 55.000	2,93%
	da 55.000 a 75.000	3,23%
	da 75.000 in poi	3,33%
Liguria	fino a 15.000	1,23%
	da 15.000 a 28.000	1,81%
	da 28.000 a 55.000	2,31%
	da 55.000 a 75.000	2,32%
	da 75.000 in poi	2,33%
Lombardia	fino a 15.000	1,23%
	da 15.000 a 28.000	1,58%
	da 28.000 a 55.000	1,72%
	da 55.000 a 75.000	1,73%
	da 75.000 in poi	1,74%
Marche	fino a 15.000	1,23%
	da 15.000 a 28.000	1,53%
	da 28.000 a 55.000	1,70%
	da 55.000 a 75.000	1,72%
	da 75.000 in poi	1,73%
Molise	fino a 15.000	1,73%
	da 15.000 a 28.000	1,93%
	da 28.000 a 55.000	2,13%
	da 55.000 a 75.000	2,23%
	da 75.000 in poi	2,33%
Piemonte	fino a 15.000	1,62%
	da 15.000 a 28.000	2,13%
	da 28.000 a 55.000	2,75%
	da 55.000 a 75.000	3,32%
	da 75.000 in poi	3,33%
Puglia	fino a 15.000	1,33%
	da 15.000 a 28.000	1,43%
	da 28.000 a 55.000	1,71%
	da 55.000 a 75.000	1,72%
	da 75.000 in poi	1,73%
Sardegna	per qualunque reddito	1,23%
Sicilia	per qualunque reddito	1,23%
Toscana	fino a 15.000	1,42%
	da 15.000 a 28.000	1,43%
	da 28.000 a 55.000	1,68%
	da 55.000 a 75.000	1,72%
	da 75.000 in poi	1,73%
Trento	fino a 55.000	1,23%
	da 55.000 in poi	1,73%
Umbria	fino a 15.000	1,23%
	da 15.000 a 28.000	1,63%
	da 28.000 a 55.000	1,68%
	da 55.000 a 75.000	1,73%
	da 75.000 in poi	1,83%
Valle d'Aosta	per qualunque reddito	1,23%
Veneto	per qualunque reddito	1,23%

Previdenza e Accordo Collettivo.

La solidarietà tra i calciatori.

Negli Accordi collettivi sottoscritti tra l'AIC e le Leghe di serie B e Pro è stato introdotto il contributo di solidarietà. Il contributo dello 0,50%, totalmente a carico del calciatore, da calcolarsi sull'importo lordo contrattuale e detratto dal netto, si pone come obiettivo il finanziamento di quello che da sempre è stato il Fondo di garanzia, oggi Fondo di Solidarietà. **Nella tabella lordo netto 2021 è stato inserito questo contributo per la serie B e Lega Pro e non per la serie A, in quanto non previsto dall'Accordo Collettivo di categoria.** La tecnicità del calcolo sul lordo contrattuale e la relativa trattenuta dal netto è dovuta al fatto che questo contributo di natura sociale è stato introdotto per volontà delle parti (Accordo Collettivo) e non previsto da una legge dello Stato. Conseguentemente le casse dell'erario non rinunciano al gettito integrale dell'imposta per volontà di soggetti privati: il contributo al fondo di solidarietà non può essere considerato un costo fiscalmente detraibile ma detratto direttamente dal netto di busta-paga. Sono state quindi pubblicate quattro diverse tabelle sia per la Serie A che la Serie B/Pro, distinte per le differenti aliquote dell'addizionale regionale e applicazione o meno del contributo di solidarietà.

Per ogni reddito una percentuale.

Con la circolare numero 10, del 29 gennaio 2021, l'INPS ha ufficializzato il limite minimo di retribuzione contributiva e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute per l'assicurazione dei calciatori al Fondo sportivi professionisti. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389). Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

Pertanto, ancorché la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019 accertata dall'ISTAT sia pari a -0,3%, la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020. Di conseguenza, diversamente dalla scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021. Il limite minimo di retribuzione del 2020 deve essere raggugliato, qualora dovesse essere d'importo annuo inferiore, a € 15.281,76.

Segnaliamo che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 374, lett. b) ha previsto un aumento graduale della misura del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 166/1997. Per effetto delle nuove disposizioni l'aliquota del contributo citato è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura del 3,10%, di cui 1% a carico delle Società e 2,1% a carico dei calciatori.

Negli specchietti riepilogativi riportati di seguito si evidenzia il costo sociale e fiscale a carico del calciatore per l'anno 2021.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FONDO FINE CARRIERA ANNO 2021

	REDDITO ANNUO	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
F.D.O SPORTIVI	fino ad euro 47.379,00	9,19% (33%)*
	da euro 47.379,00 ad euro 103.055,00	10,19% (34%)*
	da euro 103.055,00 ad euro 751.278,00	2,10% (3,10%)*
F.F.C	fino ad euro 103.055,00	1,25% (7,5%)*

Nota: * tra parentesi l'aliquota complessiva (costo a carico del calciatore + quello a carico della società). Si precisa che per l'anno 2021, il limite minimo di retribuzione annuo per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge (importo minimo sul quale si calcolano i contributi da versare anche nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore), è pari ad euro 15.2281,76.

IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2021

	Reddito	Aliquota	Imposta
I R P E F 2 0 2 0	Fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo
	Oltre 15.000 fino a 28.000	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000
	Oltre 28.000 fino a 55.000	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000
	Oltre 55.000 fino a 75.000	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000
	Oltre 75.000	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000